

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Unione Terre d'Argine - Comune di Campogalliano - Comune di Carpi – Comune di Novi - Comune di Soliera

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 31/12/2018-31/12/2023

Art.1 – AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI

Nel presente appalto sono “Amministrazioni committenti” l’Unione delle Terre d’Argine, il Comune di Campogalliano, il Comune di Carpi, il Comune di Novi di Modena e il Comune di Soliera. In riferimento alla deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre d’Argine N. 8 del 30.3.2016 ad oggetto “Convenzione per conferimento all’Unione Terre d’Argine del Servizio Finanziario, Tributi, Economato e Controllo di gestione da parte dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera – Approvazione”, l’Unione delle Terre d’Argine assume la qualità di stazione appaltante. L’Unione delle Terre d’Argine, pertanto, espletterà la procedura di gara e stipulerà il contratto per sé, demandando agli altri Enti la stipula dei contratti di propria pertinenza.

Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’Unione delle Terre d’Argine, del Comune di Campogalliano, del Comune di Carpi, del Comune di Novi e del Comune di Soliera, ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 e successivi regolamenti ISVAP. Detta attività si esplica nella gestione delle polizze assicurative e nei conseguenti impegni tecnico-amministrativi.

L’entità economica del presente appalto, stimata ai soli fini della determinazione degli elementi della procedura dipendenti dall’importo, viene calcolata sull’importo dei premi aggiudicati nella gara per l’affidamento del servizio assicurativo per i 5 enti per il periodo 31.03.2018 – 31.03.2023, al netto di imposte ove previsto, ed applicando ad essi le percentuali previste in misura fissa a base della presente gara e stabilite dall’Amministrazione committente, nella misura del 5% per la polizza RCauto e del 9% per le polizze relative a rami diversi dalla RCauto.

	Premi assicurativi annui RCA (provvigioni 5%)	Premi assicurativi annui altri rami (provvigioni 9%)	Ammontare annuo Provvigioni al netto delle imposte	Data di inizio appalto	Ammontare max complessivo appalto al netto delle imposte
Unione Terre d'Argine	€ 17.310,97	€ 55.088,30	€ 5.823,50	31/12/2018	€ 29.117,48
Comune di Campogalliano	€ 4.628,57	€ 32.930,53	€ 3.195,18	31/12/2018	€ 15.975,88
Comune di Carpi	€ 20.726,34	€ 213.938,85	€ 20.290,81	31/12/2018	€ 101.454,07
Comune di Novi	€ 5.941,08	€ 30.048,84	€ 3.001,45	31/12/2018	€ 15.007,25
Comune di Soliera	€ 6.004,40	€ 40.752,21	€ 3.967,92	31/12/2018	€ 19.839,59
TOTALE	€ 54.611,36	€ 372.758,73	€ 36.278,85		€ 181.394,27

Il valore presunto del servizio di brokeraggio dal 31/12/2018 fino al 31/12/2023, ammonta ad €181.394,27.

Si precisa che gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/2008, sono pari a zero in quanto il servizio in oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale

Art.3 SITUAZIONE ASSICURATIVA DEI 5 ENTI E SCADENZE

Provvigioni attualmente corrisposte per il servizio di brokeraggio assicurativo e scadenze contrattuali

Amministrazioni Committenti	Polizza RCT	Polizza Infortu ni	Polizza Rca	Polizza CVT	Polizza All Risks	Polizza RC Patrim.le	Polizza Tutela Legale	Scadenza contr.le polizze ass.ve
Unione Terre d'Argine	9%	9%	5%	9%	9%	9%	9%	31.03.2023
Comune di Campogalliano	9%	9%	5%	9%	9%	9%	9%	31.03.2023
Comune di Carpi	9%	9%	5%	9%	9%	9%	9%	31.03.2023
Comune di Novi	9%	9%	5%	9%	9%	9%	9%	31.03.2023
Comune di Soliera	9%	9%	5%	9%	9%	9%	9%	31.03.2023

Art. 4 – CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE

Il Broker assicurativo, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire alle Amministrazioni committenti gli interventi necessari per affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo. L'articolazione delle prestazioni inerenti l'incarico, in via indicativa e non esaustiva, è la seguente:

1. Risk management: identificazione analisi e valutazione dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che le Amministrazioni committenti riterranno di sottoporre;
2. Valutazione tecnico/economica delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed impostazione di un programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed economicità, con particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico degli Enti. Costante monitoraggio della situazione assicurativa delle Amministrazioni committenti, affinché le stesse acquisiscano e conservino nel tempo la loro efficacia tecnica, l'equilibrio e la convenienza dei costi;
3. Indagini sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate, fermo restando che l'individuazione dell'impresa di assicurazione contraente rimarrà di esclusiva competenza delle Amministrazioni committenti.
4. Assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi delle Amministrazioni committenti (a titolo esemplificativo variazioni, modifiche, appendici contrattuali, eventuali polizze temporanee, scambi di documenti e comunicazioni, segnalazione preventiva delle scadenze dei premi nonché termini di prescrizione dei sinistri, ecc.);
5. Assistenza nelle procedure di scelta del contraente nello svolgimento delle procedure di gara: predisposizione di capitolati speciali di gara appropriati alla legislazione vigente in materia e più idonei per la stipula dei contratti assicurativi maggiormente confacenti alle esigenze di copertura delle Amministrazioni committenti, nonché assistenza tecnica nella fase di indizione, esecuzione, valutazione, individuazione delle offerte col miglior rapporto qualità/prezzo per l'aggiudicazione delle suddette gare, secondo le modalità previste per legge;
6. Consulenza e assistenza in ogni situazione avente carattere e rilievo assicurativo nell'ambito di contratti o convenzioni che le Amministrazioni committenti dovessero stipulare con soggetti terzi.
7. **Gestione delle varie fasi di apertura, trattazione e definizione dei sinistri attivi, danni diretti e sinistri passivi**, con le modalità confacenti ad ogni tipo di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione del sinistro da parte delle compagnie assicurative.
8. Eventuali ulteriori attività e servizi aggiuntivi previsti dal progetto di servizio offerto in sede di gara.

In particolare, il Broker si impegna:

Per i sinistri passivi:

9. a prendere in carico le richieste di risarcimento danni ricevute dagli Enti.
10. ad inviare, nei tempi contrattualmente previsti, le denunce agli assicuratori procedendo all'apertura del sinistro.
11. a predisporre le comunicazioni di apertura sinistro da comunicare alla controparte, che saranno sottoscritte dal responsabile del Comune incaricato, entro i termini previsti dalla normativa in materia di procedimenti amministrativi.
12. a seguire l'iter dei sinistri monitorando l'operato delle Compagnie e/o del Centro Liquidazione Danni;
13. a fornire ragguagli ai danneggiati, in accordo con gli uffici competenti;
14. a richiedere e a rapportarsi direttamente con gli uffici comunali incaricati della predisposizione e della raccolta di eventuale documentazione (fotografie, relazioni tecniche, denunce dettagliate, preventivi di spesa, verbali ecc...);

15. trattazione diretta delle pratiche con i periti incaricati dalla compagnia e garanzia della presenza di un collaboratore professionalmente adeguato in caso di ispezioni tecniche e/o perizie da parte della compagnia.

16. ad inviare sempre, per conoscenza, al competente ufficio delle Amministrazioni committenti, copia delle comunicazioni inviate ai danneggiati;

Per i sinistri attivi e diretti:

17. **Gestione completa** dei sinistri causati per responsabilità di terzi al patrimonio comunale e nei quali le Amministrazioni committenti rivestano il ruolo di danneggiato (c.d. sinistri attivi, ad es. danni ad impianti di illuminazione a seguito di incidente stradale) anche con l'eventuale individuazione di strutture professionali esterne dotate di consulenza specifica (legale/peritale), senza spese a carico degli Enti.

18. a prendere in carico le comunicazioni di danni alla proprietà degli Enti, coperti da apposite polizze assicurative (danni diretti: furto, atti vandalici, ecc...);

19. ad inviare, nei tempi contrattualmente previsti, le richieste danni agli assicuratori;

20. a seguire l'iter dei sinistri monitorando l'operato delle Compagnie e/o del Centro Liquidazione Danni;

21. a confrontarsi direttamente con gli uffici comunali delegati alla predisposizione ed alla raccolta di eventuale documentazione a comprova dei danni subiti dagli Enti (fotografie, relazioni tecniche, denunce dettagliate, preventivi di spesa, verbali ecc...);

22. a garantire la presenza di un collaboratore professionalmente adeguato in caso di ispezioni tecniche e/o perizie da parte della compagnia.

23. a segnalare con congruo anticipo i termini di prescrizione dei sinistri diretti e sinistri attivi, provvedendo altresì alla interruzioni dei termini;

24. valutazione dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i termini di prescrizione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione.

25. a fornire consulenza e assistenza da parte di Legali, in caso di lite giudiziaria, finalizzata alla migliore definizione della controversia;

Per la gestione delle polizze:

26. a richiedere con congruo anticipo, le comunicazioni di ogni elemento variabile previsto dalle varie polizze assicurative al fine del calcolo della regolazione del premio;

27. invio, con congruo anticipo rispetto ai termini contrattuali previsti, delle comunicazioni per la disdetta delle polizze assicurative in scadenza.

28. Invio all'ufficio assicurazioni di riferimento, degli avvisi di scadenza con notifica degli importi esatti da corrispondere per il pagamento dei premi relativi:

- ai contratti assicurativi, stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico;

- per il pagamento delle regolazioni, delle franchigie, certificati dei progettisti ecc.;

che avverrà esclusivamente per il tramite del broker.

29. Disponibilità esclusivamente in caso di comprovata urgenza e su richiesta da parte degli Enti, al solo scopo di escludere ogni rischio di interruzione e/o sospensione delle garanzie prestate, a concordare con le compagnie assicuratrici una dilazione del termine di pagamento dei premi tale da consentire all'Ente di effettuare la liquidazione.

Per la consulenza e per gestire al meglio tutte le attività previste nel presente capitolato:

30. **Presenza settimanale**, presso la sede dell'Unione delle Terre d'Argine nella giornata di Giovedì, e per una durata di 3 ore ciascuna, di un collaboratore professionalmente adeguato a rispondere alle richieste di chiarimenti che dovessero pervenire sia esternamente (da controparte) che internamente (dagli uffici dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi, Soliera e/o dall'Unione delle Terre d'Argine). Il collaboratore dovrà altresì presenziare alle riunioni e/o incontri con lo scopo di illustrare i tratti essenziali del programma assicurativo e della sua razionale gestione tecnica.

La presenza del collaboratore si intende **obbligatoria** e aggiuntiva e non sostitutiva di altre forme di attività/comunicazione/assistenza con gli uffici e con la controparte, ed è svolta in favore di tutte le Amministrazioni Committenti.

Relazioni:

31. Il Broker relazionerà alle Amministrazioni committenti, con cadenza semestrale, sulla situazione generale dei sinistri attivi, diretti e passivi, aperti ed in attesa di definizione, nel caso non siano desumibili da un programma gestionale sinistri.

32. Il Broker relazionerà alle Amministrazioni committenti, con cadenza annuale, sulla situazione dei sinistri in giudizio.

33. Redazione di una relazione dettagliata, con periodicità almeno annuale, sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative esistenti, con evidenziazione di eventuali rischi non assicurati, innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti del mercato assicurativo in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali ecc.

L'attività del Broker dovrà essere mirata a minimizzare l'impatto della gestione amministrativa dei cinque Enti committenti. Occorre pertanto dettagliare con chiarezza, nell'elaborato tecnico, quali attività verranno svolte dal broker e quali rimarrebbero in capo agli Enti stessi.

In mancanza di esplicita suddivisione delle attività si intende che il Broker garantisce con proprio personale e mezzi la gestione completa "chiavi in mano" di tutte le attività riconducibili alla gestione dei sinistri e null'altro rimane in capo agli Enti.

Art. 5 – SEDE DELL'ATTIVITÀ

Il Broker si impegna a non gravare sull'Ente di pertinenza, relativamente alla gestione di adempimenti dipendenti dalla localizzazione dei propri uffici.

Art. 6– DURATA

La durata dell'appalto è stabilita in anni cinque con decorrenza dalle ore 24,00 del 31/12/2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2023. Su richiesta della stazione appaltante e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a prorogare la prestazione di servizio di cui al presente appalto fino ad un massimo di sei mesi, alle medesime condizioni previste nel disciplinare. Dovrà altresì assicurare, su richiesta degli Enti, in caso di scadenza naturale od anticipata del servizio, la prosecuzione delle attività per non oltre 90 gg, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo aggiudicatario del servizio o all'Amministrazione medesima. Dette proroghe tecniche si intendono accettate fin da ora per mezzo della firma del contratto relativo alla presente procedura.

Art. 7 – MODIFICHE

Nessuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dagli Enti potrà essere eseguita dal Broker senza preventiva autorizzazione scritta da parte degli Enti stessi.

La sottoscrizione delle polizze, così come la formulazione delle disdette ove previste nonché il pagamento delle rate di premio rimangono di esclusiva competenza degli Enti, pur essendo effettuate tramite il Broker.

Art. 8 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il Broker, nei termini del presente contratto, fornisce tutte le prestazioni di cui all'art.4) che precede, senza alcun onere nemmeno a titolo di rimborso spese, a carico degli Enti, in quanto la remunerazione del Broker stesso avverrà a mezzo di provvigione, nella misura offerta in sede di gara, da porsi a carico delle compagnie di assicurazione.

Gli enti non risponderanno in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di Assicurazioni nei confronti del Broker.

Art. 9- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA

Il Broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri; sarà l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio e sarà suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno del Comune a mettere a disposizione copia delle polizze in corso e di dati disponibili.

Alcune delle prestazioni previste dal precedente art. 4 dovranno rispettare la seguente tempistica:

- 1) con un anticipo di 15 gg lavorativi rispetto ai termini contrattuali previsti dalle polizze: presentare eventuale proposta di disdetta o di modifica alle polizze in essere.
- 2) entro 7 gg lavorativi dalla richiesta: pronuncia di pareri e consulenze in materia assicurativa.
- 3) entro 30 gg antecedente la scadenza dei pagamenti dei premi/regolazione premi: segnalazione della scadenza stessa.
- 4) rispetto dei tempi previsti nelle relative polizze per l'apertura dei sinistri con le compagnie assicuratrici.
- 5) rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per le richieste di risarcimento danni per i sinistri attivi.
- 6) entro 6 mesi antecedente la scadenza delle polizze in essere: consegna capitolati di gara con relazione scritta sulle caratteristiche salienti degli atti di gara, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e l'importo presunto da mettere a base di gara, oltre ad eventuali innovazioni da introdurre alla luce di cambiamenti del mercato assicurativo.
- 7) Entro il 30/03 di ogni anno: relazione in cui sia evidenziato il rapporto premio/sinistri distinti in ciascuna polizza in essere.
- 8) Entro il 30/03 di ogni anno: rapporto sul programma assicurativo con analisi delle polizze e relativa gestione dell'anno precedente, con analisi dei rischi e rimedi proposti.

Art. 10 – PAGAMENTO DEI PREMI

I premi per i singoli rischi, dovuti dagli enti committenti per le polizze di loro spettanza, saranno pagati al prestatore di servizio di brokeraggio, il quale provvederà ad effettuare la relativa corresponsione alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Con il versamento delle relative somme al Broker, il pagamento dei premi assicurativi s'intenderà regolarmente assolto ed il broker sarà responsabile e terrà indenne le Amministrazioni committenti da qualunque conseguenza negativa derivante dalla mancata o tardiva attribuzione dei premi alle Compagnie di assicurazione, derivanti da ritardi, disfunzioni o inadempienze imputabili al broker medesimo.

Art.11 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO PROFESSIONALI

Per la partecipazione alla gara è indispensabile attestare di possedere tra l'altro i seguenti requisiti professionali, tecnici ed economici, e precisamente:

1. di essere iscritti al Registro di cui all'art. 109 2° comma lettera b) del D.Lgs 7/09/2005 n.209 e del regolamento ISVAP n.5 del 16.10.2006, e successive modifiche e integrazioni, sezione "B-broker" ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati;
2. di aver gestito negli ultimi 3 anni (2015-2016-2017) servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo, conferiti con regolare mandato, in almeno 5 amministrazioni comunali con popolazione non inferiore complessivamente a 100.000 abitanti di cui almeno 1 non inferiore a 50.000 abitanti;
3. di avere in forza attiva almeno 5 dipendenti alla data di presentazione dell'offerta;
4. di aver intermediato, negli ultimi 3 anni (2015-2016-2017), premi assicurativi in favore di enti pubblici per un importo complessivo non inferiore a euro 5.000.000,00.

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese, ai sensi dell'art.48 del D.lgs. n.50/2016, i requisiti speciali dovranno essere posseduti complessivamente dall'intero raggruppamento, secondo quanto di seguito indicato:

- La mandataria o il concorrente indicato come tale, in caso di raggruppamento non ancora costituito, deve possedere almeno il 60% del requisito, il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti ciascuna delle quali deve possedere il requisito nella misura pari almeno al 10% di quanto richiesto, con riferimento al requisito di cui al precedente punto 4;
- il requisito di cui al punto 2, dovrà essere ottenuto mediante la sommatoria dei requisiti di ciascun soggetto raggruppato, fermo restando che la prestazione presso l'Amministrazione comunale con popolazione non inferiore complessivamente a 50.000 abitanti, deve risultare eseguita interamente dalla capogruppo;
- per ciò che concerne il requisito di cui al precedente punto 3, dovrà essere posseduto cumulativamente dal Raggruppamento, in misura almeno del 60% dal soggetto mandatario (almeno 3 dipendenti) e la percentuale rimanente cumulativamente dal/i mandante/i.

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese, i requisiti generali, indicati nel disciplinare di incarico, dovranno essere posseduti da ciascun partecipante.

Art. 12- OBBLIGHI A CARICO DEL PRESTATORE DI SERVIZIO

Sono posti a carico del prestatore di servizio i seguenti obblighi:

- avere in essere un'assicurazione per la Responsabilità civile, di cui al D.Lgs 07/09/2005 n.209 e successivi regolamenti ISVAP, per negligenze od errori professionali con un massimale di almeno € 2.500.000,00 (Gli enti avranno diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker)
- Il Broker svolgerà l'incarico nell'interesse delle amministrazioni committenti ed è obbligato a garantire la fattività delle sue proposte in ogni loro fase, mentre gli Enti sono sollevati dall'obbligo di accettare in tutto o in parte le predette proposte, Il broker dovrà altresì osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di coperture dei rischi necessari alle amministrazioni committenti.
- Il Broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni siano chiamati a rispondere una o più tra le amministrazioni committenti, che si intendono sollevati ed indenni da ogni pretesa.

- Non dovrà sottoscrivere documenti che possano in qualche modo impegnare le Amministrazioni committenti senza il loro preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalle Amministrazioni committenti. In caso contrario il broker risulterà direttamente responsabile.
- Individuare un referente con il quale le Amministrazioni committenti possano instaurare un rapporto di collaborazione stabile, garantendo reperibilità telefonica e una presenza presso ciascuna sede delle amministrazioni committenti entro 72 ore lavorative dalla richiesta, e nei casi di urgenza entro 24 ore lavorative dalla richiesta stessa.
- In caso di aggiudicazione ad un RTI, è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto. Inoltre la Capogruppo dovrà individuare un unico referente diretto per l'esecuzione dell'incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo alle Amministrazioni committenti.

Art. 13 – STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente, sono a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario, entro il termine assegnato dalle singole Amministrazioni committenti è tenuto a:

- comunicare il nominativo del soggetto autorizzato a sottoscrivere il contratto;
- presentare la documentazione richiesta dall'amministrazione appaltante;
- stipulare il contratto e provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti;

Art. 14 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

I concorrenti dovranno presentare in sede di gara a corredo dell'offerta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'appalto, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto in base a quanto previsto all'art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. A garanzia dell'esatto adempimento del servizio il broker, entro il termine di cui alla comunicazione di avvenuto affidamento, è tenuto a prestare a titolo di cauzione definitiva, fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, pena l'annullamento dell'aggiudicazione, con conseguente aggiudicazione alla Ditta risultata seconda nella gara.

Tali fidejussioni dovranno essere redatte sulla base dei modelli approvati con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19.01.2018 e dovranno prevedere espressamente, ai sensi dei suddetti artt. 93 e 103 del D. lgs. 50/2016, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta da parte delle Amministrazioni committenti.

La cauzione definitiva dovrà essere versata per ciascun contratto da sottoscrivere con ciascuno degli enti committenti.

In caso di RTI già costituito la cauzione prestata mediante polizza fideiussoria, dovrà essere presentata dall'Impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. In caso di RTI non ancora costituito la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutte le Imprese partecipanti al raggruppamento, sia mandatarie che mandanti. Nel caso di proroga del contratto, come previsto nel presente capitolato, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata per lo stesso periodo di tempo.

La restituzione della cauzione definitiva avverrà soltanto a conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 15 – DIVIETO DI CESSIONE

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

Art. 16 – PROCEDURA DI GARA – CRITERI DI VALUTAZIONE

La presente gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95 comma 7 del D.lgs.50/2016 *“L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2 -Offerta economicamente più vantaggiosa- può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi”*;

L'elemento relativo al costo, nell'esclusivo interesse delle Amministrazioni committenti, sarà dunque fisso e la valutazione comparativa delle offerte presentate dagli offerenti avverrà soltanto in base ai criteri qualitativi, senza alcuna attribuzione di punteggio all'elemento prezzo, il quale verrà rappresentato semplicemente come **costo fisso**.

Pertanto la commissione valuterà esclusivamente la qualità del progetto e la qualità dei servizi proposti, mentre il costo fisso viene determinato come segue:

- 1) Commissioni poste a carico delle Compagnie sulle polizze RCA pari al 5%**
- 2) Commissioni poste a carico delle Compagnie sulle polizze NON RCA pari al 9%**

Le percentuali indicate sopra, relative alle provvigioni da corrispondere al prestatore del servizio di brokeraggio assicurativo, sono state determinate tenendo in considerazione le attività richieste all'assegnatario del servizio e nella logica di mantenere le provvigioni attualmente corrisposte, ritenute in linea con l'andamento del mercato.

OFFERTA TECNICA

Dovrà essere presentato un elaborato costituente l'offerta tecnica dell'impresa, riportante in maniera analitica gli elementi caratterizzanti la proposta di servizio, di seguito elencati, e richiamandone per ciascun elemento la relativa classificazione (per es. “A1: descrizione della propria struttura organizzativa...ecc”).

Si ricorda, come già indicato all'art. 4, che l'attività del Broker dovrà essere mirata a minimizzare l'impatto della gestione amministrativa dei cinque Enti committenti. Occorre pertanto dettagliare con chiarezza, nell'elaborato tecnico, quali attività verranno svolte dal broker e quali rimarrebbero in capo agli Enti stessi.

In mancanza di esplicita suddivisione delle attività si intende che il Broker garantisce con proprio personale e mezzi la gestione completa “chiavi in mano” di tutte le attività riconducibili alla gestione dei sinistri (attivi, passivi e diretti) e null'altro rimane in capo agli Enti.

Tutto quanto dichiarato nell'offerta tecnica rappresenterà un preciso impegno dell'offerente. L'elaborato dovrà essere sottoscritto dal/i legale/i rappresentante/i (o procuratore) e dovrà essere contenuto in un massimo di **20** fasciate formato A4, al netto delle copertine, (margine dx, sx, superiore e inferiore di 1,5 cm – corpo testo Times New Roman 12 – interlinea singola) comprensivi di eventuali allegati. Il testo in eccedenza non verrà preso in considerazione.

L'offerta tecnica presentata dovrà essere unica e valida per tutti i 5 Enti.

Di seguito si evidenziano i vari elementi di valutazione tecnica, suddivisi in sub elementi, per i quali è indicato il punteggio massimo attribuibile a ciascuno.

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA	PUNTI
A	STRUTTURA DELLA SOCIETA' E COMPOSIZIONE DELLO STAFF DI COLLABORAZIONE DEDICATO	40
A1	Descrizione della struttura organizzativa della Società di brokeraggio con indicazione della composizione dello staff tecnico d'interfaccia con gli Enti a cui verrà affidata la gestione del servizio, con indicazione delle professionalità, specificando puntualmente i compiti loro attribuiti. Indicazione del Referente unico per tutti gli enti, con indicazione della professionalità maturata nella gestione degli enti locali.	10
A2	Descrizione della struttura e della modalità organizzativa per la gestione dei sinistri causati per responsabilità di terzi e nei quali le Amministrazioni committenti rivestono il ruolo di danneggiati (c.d. sinistri attivi) anche con l'eventuale individuazione di strutture professionali esterne dotate di consulenza specifica (legale/peritale), che non comportino alcuna spesa per gli Enti (art.4 punto 17).	30
B	ANALISI DEI RISCHI E DELLE NECESSITA' ASSICURATIVE DEGLI ENTI	15
B1	Predisposizione di un progetto per la revisione e miglioramento del programma assicurativo degli Enti ricercando l'ottimizzazione delle coperture assicurative con contenimento di costi.	15
C	GESTIONE DEL SERVIZIO	35
C1	Modalità di gestione e tempistica per i sinistri attivi, diretti e passivi (apertura, iter, chiusura).	25
C2	Tempi di risposta alle richieste degli Enti e Tempistica nella predisposizione di reports sull'andamento delle liquidazioni da parte delle compagnie assicuratrici dei sinistri denunciati e tempistica nella redazione di una relazione che evidenzi il rapporto premio/sinistri di ciascuna polizza (migliorativo rispetto all'art.9).	5
C3	Modalità e tempistica per l'attività di consulenza nelle procedure selettive per i servizi assicurativi (redazione di bandi, capitolati, pareri e consulenze).	5
D	SERVIZI AGGIUNTIVI	10
D1	- aggiornamento e formazione del personale degli Enti (n. giornate formative garantite annualmente e tematiche coperte dalle giornate di formazione); - altri servizi aggiuntivi	10
	Totale punteggio massimo	100 punti

In riferimento al punto D sono ammessi al massimo n.5 servizi aggiuntivi, rispetto ai requisiti indicati al precedente art. 4.

Tali servizi aggiuntivi dovranno essere presentati in modo dettagliato in sede di offerta e saranno considerati obbligazioni contrattuali a carico del soggetto proponente nel caso di aggiudicazione.

Per ciascun elemento di valutazione relativo al merito tecnico, il punteggio sarà attribuito nel modo seguente:

I commissari attribuiranno un coefficiente di valutazione, con valore compreso tra 0,00 ed 1,00, per ciascun elemento di valutazione suddiviso in sub elementi come indicati nella precedente tabella (A1, A2, ecc.).

I coefficienti da corrispondere saranno suddivisi nel modo seguente:

- insufficiente = 0,00-0,19
- scarso = 0,20-0,39
- sufficiente = 0,40-0,59
- buono = 0,60-0,79
- molto buono = 0,80-0,89
- ottimo = 0,90-1,00

Il punteggio parziale verrà assegnato come segue: si procederà a trasformare i coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari nella media che costituisce il coefficiente parziale per ciascun sotto-criterio.

Si procederà pertanto a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari, in relazione a ciascuno dei sub-elementi di valutazione di cui ai punti A1 e A2 per l'elemento A, nonché C1, C2 e C3 per l'elemento C, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (riparametrazione).

Una volta calcolato tale coefficiente, per ciascun sub-elemento di valutazione, sarà applicata la formula seguente per il calcolo del punteggio complessivo relativo a ciascun criterio del merito tecnico:

$$Pt = \sum_n [Wi * V(a)i]$$

Dove:

Pt = è il punteggio assegnato a ciascun concorrente relativamente all'offerta tecnica

\sum_n = sommatoria

n = numero totale degli elementi di valutazione

Wi = punteggio max attribuito al sub-elemento di valutazione in esame

V(a)i = coefficiente attribuito al sub-elemento in esame

Ottenuto il punteggio per ogni concorrente, con le modalità precedentemente indicate, per ognuno dei quattro criteri A) STRUTTURA DELLA SOCIETA' E COMPOSIZIONE DELLO STAFF DI COLLABORAZIONE DEDICATO, B) ANALISI DEI RISCHI E DELLE NECESSITA' ASSICURATIVE DEGLI ENTI, C) GESTIONE DEL SERVIZIO E D) SERVIZI AGGIUNTIVI si applicherà la cosiddetta riparametrazione.

Verrà cioè riparametrata l'offerta migliore su ognuno dei quattro criteri A), B), C) e D) al punteggio massimo previsto nella tabella suddetta e, conseguentemente, tramite proporzione lineare verrà stabilito il punteggio delle altre offerte pervenute.

I punteggi riparametrati ottenuti sui quattro criteri A), B), C) e D) verranno sommati per ottenere il definitivo punteggio dell'offerta tecnica, sulla base del quale sarà formulata la graduatoria finale.

Art. 17 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le modalità di presentazione delle offerte saranno contenute nel disciplinare di gara.

Art. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora si verificassero, da parte del prestatore, inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio o in caso di recidiva nelle mancanze di cui ai precedenti articoli, o più in generale quando non adempia anche a una sola delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nel progetto presentato in sede d'offerta, le Amministrazioni committenti potranno, previa intimazione scritta, risolvere il contratto, procedendo alla determinazione di danni eventualmente sofferti e agendo per il pieno risarcimento.

Del pari, le Amministrazioni committenti potranno recedere dal contratto per ragioni di interesse pubblico, anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi, nonché delle attuali forme organizzativo-gestionali del servizio.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del soggetto aggiudicatario, le Amministrazioni committenti, al fine di garantire comunque la prosecuzione del servizio, si riservano la facoltà di procedere ad una nuova aggiudicazione ed alla relativa stipula contrattuale con il concorrente classificato successivamente in graduatoria a seguito dell'esperienza della presente gara.

Art. 19 – RECESSO

Il prestatore di servizio è tenuto ad accettare in qualsiasi momento il recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno tre mesi, qualora le Amministrazioni committenti intendano provvedere diversamente in merito all'esecuzione del servizio assegnato.

Qualora il prestatore receda dal contratto, le Amministrazioni committenti agiranno a titolo di risarcimento danni.

Sarà, inoltre, addebitata al prestatore di servizio, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altri soggetti a ciò individuati.


Art. 20 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, qualora non sia risolvibile in via amichevole, sarà competente il Foro di Modena.

Art. 21 – NORMATIVA APPLICABILE

Oltre a quanto previsto nel presente disciplinare, l'esecuzione dell'incarico è soggetta alla disciplina del D.Lgs. 07/09/2005, n.209 e successive modifiche e integrazioni, del D.Lgs. n.50/2016, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentare vigenti in materia.

Il Responsabile del Procedimento
Dot.ssa Simona Loschi



FIRMA PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
CONTRATTUALI PREVISTE NEL PRESENTE CAPITOLATO
